

REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020

Comune di Quarna Sotto (Verbano Cusio Ossola)

Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 21.11.2019

Allegato

STATUTO DEL COMUNE DI QUARNA SOTTO

Adottato con deliberazione di C. C. n. 26 del 21.11.2019

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Comune di Quarna Sotto

1. Il Comune di Quarna Sotto è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto, che ne determinano le funzioni, le competenze, l'articolazione territoriale e l'ordinamento amministrativo ed operativo.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione secondo il principio di sussidiarietà, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2

Territorio

1. Il territorio del Comune di Quarna Sotto - ubicato nella Provincia del Verbano Cusio Ossola - si estende per Km² 16.046.
2. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di: Quarna Sopra, Valstrona, Omegna, Nonio e Varallo Sesia.
3. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale.

Art. 3

Sede

1. Il Comune ha sede presso il Palazzo civico ubicato in Piazza Municipio, 2.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi, dandone avviso alla popolazione.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Quarna Sotto".
2. Il Comune in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comune e con lo stemma. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone del Comune accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 5

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali, culturali ed ambientali.
2. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive.
3. Promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.
4. Il Comune, per quanto di sua competenza, valorizza e sostiene il carattere di autogoverno dell'Amministrazione e promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione e al bilancio comunale.
5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze culturali, sociali, economiche e sindacali al governo del territorio.
6. Ribadisce il valore insostituibile della pace universale e s'impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiosi ed etniche.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune promuove e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna.
2. Le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni effettuate dagli organi politici sono dirette a garantire l'equilibrata presenza tra uomini e donne.
3. Il Sindaco assicura, ove possibile, un'equilibrata presenza delle donne nella Giunta, nell'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

Art. 7

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Il Comune promuove, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane, non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o comunque a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalità sociali per favorire il recupero ed il pieno inserimento nella comunità locale.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per la conservazione e la difesa dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico e ne garantisce e facilita il godimento da parte della collettività, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce gli Enti, le istituzioni culturali, ricreative e sportive, le associazioni, i gruppi di volontariato, impegnati a far crescere una coscienza di pace, di cooperazione e di rispetto dei diritti umani.
4. A tal fine il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai soggetti di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed artigianali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio comunale.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da presentare al verificarsi di pubbliche calamità. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di formazioni di protezione civile e di gruppi "antincendio boschivi".
5. Il dirigente o responsabile del servizio esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 11

Viabilità – pronto intervento

1. Il Comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, nell'ambito delle proprie competenze.

2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione di competenza non comunale.

Art. 12

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese, ne favorisce l'associazionismo, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 13

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, le stesse siano conferite agli altri enti di cui all'art.118 comma 1 della Costituzione, sulla base dei principi ivi previsti.

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 14

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 15

Organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.
3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 17

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei Capigruppo e le commissioni.

Art. 18

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

_ Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e relative variazioni

_ regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

_ programmi

_ piani finanziari

_ relazioni previsionali e programmatiche

_ Documento Unico di Programmazione

_ piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

_ eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie

_ bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

_ ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

_ rendiconto della gestione

c) atti di decentramento

_ tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

_ atti di programmazione e di indirizzo per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

_ convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia

_ accordi di programma

_ costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

_ tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti

_ acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

_ appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

_ atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

_ organizzazione di pubblici servizi

_ costituzione di Istituzioni e Aziende speciali

_ concessione dei pubblici servizi

_ partecipazione dell'Ente locale a società di capitali

_ affidamento di attività o servizi mediante convenzione

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

_ atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge (con esclusione della determinazione delle relative aliquote

_ disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

_ modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

j) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

_ contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio

_ emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

_ emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

_ ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

k) atti di nomina

_ definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

_ nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

_ nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

_ nomina delle eventuali commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

l) atti elettorali e politico - amministrativi

_ esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

_ surrogazione dei consiglieri

_ approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente

_ approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

m) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano le attribuzioni del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la eventuale formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione in tal caso della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle eventuali commissioni consiliari.

Art. 19

Consiglieri

1. Il numero dei consiglieri del Comune di Quarna Sotto è stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro attività senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito "la cifra individuale" più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
2. A parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 21

Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute nell'arco di un'intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 22

Poteri dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio, che detta altresì misure organizzative per conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa.
4. I consiglieri sono tenuti, nei casi esplicitamente disciplinati dalla legge, al segreto d'ufficio.

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formulate per iscritto, indirizzate al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.
4. Non si procede a surrogazione nel caso di presentazione di dimissioni contestuali, cioè assunte contemporaneamente al protocollo dell'Ente con numerazione continua e progressiva, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando tra essi il sindaco.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle m ore della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 25

Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo possono riunirsi in una conferenza presieduta dal Sindaco qualora risulti necessario coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento del Consiglio.

Art. 26

Commissioni consiliari

1. Per il miglioramento delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 27

Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco neo-eletto.
2. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a:
 - a. esaminare le condizioni degli eletti dichiarandone la ineleggibilità quando sussistano alcune delle cause previste dal D.Lgs. 267/2000;
 - b. prendere atto del giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. La seduta prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 28

Adunanze

1. Il Sindaco rappresenta, convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè corredate da proposta di deliberazione.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento del Consiglio. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Il Consiglio si riunisce in prima convocazione con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati computando nel numero il Sindaco e con arrotondamento per eccesso.
7. La seduta di seconda convocazione dovrà avere luogo in un altro giorno e dovrà essere comunicata, anche telematicamente, ai consiglieri non intervenuti nella seduta di prima convocazione. Il Consiglio comunale può procedere alla convocazione di una seduta in seconda convocazione, anche se tale eventualità non era stata prevista nell'avviso di convocazione della prima seduta.
8. Il Regolamento del Consiglio disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
9. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio prevedono maggioranze diverse.

Art. 29

Sindaco quale presidente del Consiglio

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.30

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente.
2. In tale veste rappresenta l'Ente all'esterno ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
3. Il Sindaco è, inoltre, ufficiale di Governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.
4. Il Sindaco, prima di assumere le proprie funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 32

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli eventuali di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco indice i referendum comunali.
7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
9. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 33

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 34

Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli assessori.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di anzianità.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35

Composizione – Nomina – Cessazione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di due assessori, compreso il vicesindaco.
2. La nomina di assessore, entro dieci giorni dalla proclamazione, può essere conferita dal Sindaco a cittadini anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La nomina del Vicesindaco deve essere conferita dal Sindaco ad un consigliere comunale.
4. L'assessore che non riveste la carica di consigliere comunale partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente.
7. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l'attività di controllo.
8. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'Ente. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
9. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
10. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell'atto di revoca.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Sindaco, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 36

Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
- b. a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili dei servizi;
- c. ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d. a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.
- e. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o al Consiglio.

Art. 37

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione

Art. 38

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori

Art. 39

Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.
2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e pubblicato nell'Albo pretorio.
4. I componenti della Giunta possono svolgere il ruolo di Responsabile di servizio, in base alla normativa vigente.

Art. 40

Decadenza degli assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'assessore che non intervenga per un'intera sessione ordinaria alle sedute della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 42

Obblighi di astensione

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, i componenti la Giunta comunale, nonché i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardante interessi propri, di parenti od affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui sopra comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette questioni.
3. I componenti la Giunta comunale, con delega in materia urbanistica, edilizia o di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. In ogni caso il comportamento degli amministratori di cui sopra, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni tra le reciproche funzioni, competenze e responsabilità.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 43

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La gestione finalizza lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrativo-strumentali ai risultati da conseguire.
3. Gli uffici esercitano le proprie competenze, ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
4. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Art. 44

Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. L'ottimizzazione dei servizi resi viene perseguita anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle contrattazioni integrative decentrate. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a. la struttura organizzativo-funzionale;
 - b. la dotazione organica;
 - c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi e risultati e non per singoli atti;
 - b. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.
 - e. La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Art. 45

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
5. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 46

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell'ufficio, funzionario pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo status e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.
3. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
5. Il segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sull'attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dell'Amministrazione, del Consiglio comunale e dei cittadini.
6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
8. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

9. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
10. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
11. Il Segretario roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
12. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
13. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 47

Responsabile di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna di suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
4. . Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dipendenti responsabili dei servizi in particolare:
 - a) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari;
 - b) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio;
 - c) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - d) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

5. Sono di competenza dei dipendenti responsabili dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide
6. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dipendenti responsabili dei servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
7. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili dei servizi nelle materie rientranti nei servizi in cui hanno competenza:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
8. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dei servizi e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 48

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, prepone a singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

Art. 49

Determine

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determine" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Le determine hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. Gli stessi seguono il regime di pubblicità proprio degli atti deliberativi di competenza della Giunta.
3. Tutti gli atti dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e l'ufficio di provenienza.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 50

I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Il Sindaco o un suo delegato riferisce al Consiglio comunale sulle attività svolte dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

TITOLO V

LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

Art. 51

Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 52

Libere forme di associazione

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci

Art. 53

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con Enti locali e con altri Enti, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54

Consorzi

1. Il Comune può costituire con gli Enti previsti dalla legge un consorzio:
 - per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
 - per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme dettate per gli Enti locali.
2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del Consorzio stesso.
3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 5

Unioni

1. Per l'esercizio di funzioni proprie o trasferite, il Comune può costituire una Unione con Comuni, di norma, contigui.
2. Lo Statuto dell'Unione individua:
 - gli organi di governo dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze presenti nei Comuni che si associano;
 - le funzioni da esercitarsi in forma associata;
 - le risorse necessarie per il funzionamento dell'Unione, incrementative degli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati.
3. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi che la legislazione, in materia di ordinamento degli Enti locali, indica espressamente come limiti inderogabili all'autonomia normativa degli Enti stessi.

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 56

Accordi di programma

1. Per la definizione, l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.
3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
6. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
 - i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
 - la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Art. 57

Conferenza di servizi

1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 nr. 241;
2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Il Comune può definire attraverso la conferenza di servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 58

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione della legislazione vigente, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

CONTABILITA' E PATRIMONIO

Art. 59

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 60

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 61

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato, dalla legge dello stato e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio comunale.
3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'approvazione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 62

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 63

Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e un patrimonio.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
4. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
6. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

CAPO II

CONTROLLO INTERNO

Art. 65

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b. controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c. controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d. controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

Art. 66

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono soggette a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, nominato dal Sindaco, verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. conoscenza dell'attività del soggetto valutato;
 - b. partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 67

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 68

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.
2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 50% più uno dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria, se del caso previo parere dell'Ufficio Territoriale del Governo.
4. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza

pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
8. Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, in apposito regolamento.

Art. 69

Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dai regolamenti.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della Giunta o del Consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati.
3. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione attraverso gli spazi e strumenti di informazione del Comune.
4. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente al Segretario Comunale o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.
5. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dai regolamenti.

Art. 70

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. In materia di accesso agli atti e documenti si rinvia alla vigente normativa in materia.

Art. 71

Adunanze consiliari “aperte”

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l'adunanza nelle forme del consiglio "aperto".
3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 72

Albo Pretorio

1. Il Comune dispone, all'interno del proprio Sito istituzionale di un Albo Pretorio Elettronico, ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano i principi dettati dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 74

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, individuate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi dettati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti come disposto dal D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui permane la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 76

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio.
2. Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma, se sono dovute a successive nuove disposizioni di legge, si intendono recepite automaticamente senza alcuna procedura di revisione statutaria formale.
3. La dichiarazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione del vecchio testo.
4. La dichiarazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art.77

Violazione di norme comunali – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo diversa disposizione di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., in osservanza a quanto disposto dalla L. 3/2003.
2. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e ss.mm..

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ed affisso all'Albo Pretorio elettronico per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al presente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
4. Al presente Statuto viene data la massima diffusione al fine di garantirne la conoscenza a tutti i cittadini.

INDICE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Comune di Quarna Sotto

Art. 2 – Territorio

Art. 3 – Sede

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Art. 5 – Finalità e compiti

Art. 6 – Pari opportunità

Art. 7 – Tutela della salute

Art. 8 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art. 9 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 10 – Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 11 – Viabilità e pronto intervento

Art. 12 – Sviluppo economico

Art. 13 – Programmazione e cooperazione

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 14 – Funzioni del Comune

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 15 – Organi elettivi del Comune

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 – Il Consiglio comunale

Art. 17 – Organizzazione del Consiglio

Art. 18 – Competenze e attribuzioni

Art. 19 – Consiglieri

Art. 20 – Consigliere anziano

Art. 21 – Doveri dei consiglieri

Art. 22 – Poteri dei consiglieri

Art. 23 – Dimissioni

Art. 24 – Gruppi consiliari

Art. 25 – Conferenza dei capigruppo

Art. 26 – Commissioni consiliari

Art. 27 – Prima seduta del Consiglio

Art. 28 – Adunanze

Art. 29 – Sindaco quale presidente del Consiglio

Art. 30 – Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

CAPO II

IL SINDACO

Art. 31 – Il Sindaco

Art. 32 – Competenze del Sindaco

Art. 33 – Deleghe ed incarichi

Art. 34 – Vice Sindaco

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35 – Composizione – Nomina – Cessazione

Art. 36 – Competenza

Art. 37 – Funzionamento

Art. 38 – Revoca degli assessori

Art. 39 – Assessori

Art. 40 – Decadenza degli assessori

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 41 – Mozione di sfiducia

Art. 42 – Obblighi di astensione

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 43 – Principi e criteri direttivi

Art. 44 – Personale

Art. 45 – Incarichi ed indirizzi di gestione

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 46 – Il Segretario comunale

Art. 47 – Responsabile di servizio

Art. 48 – Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

Art. 49 – Determine

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 50 – I servizi pubblici

TITOLO V

LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE

Art. 51 – Principi generali

Art. 52 – Libere forme di associazione

Art. 53 – Convenzioni

Art. 54 – Consorzi

Art. 55 – Unioni

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 56 – Accordi di programma

Art. 57 – Conferenza di servizi

Art. 58 – Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

CONTABILITA' E PATRIMONIO

Art. 59 – Ordinamento

Art. 60 – Attività finanziaria del comune

Art. 61 – Bilancio comunale

Art. 62 – Attività contrattuale

Art. 63 – Il revisore dei conti

Art. 64 – Demanio e patrimonio

CAPO II

CONTROLLO INTERNO

Art. 65 – Principi generali del controllo interno

Art. 66 – Controllo per la valutazione del personale

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 67 – Forme di consultazione della popolazione

Art. 68 – Referendum comunali

Art. 69 – Petizioni, Proposte, istanze

Art. 70 – Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

Art. 71 – Adunanze consiliari “aperte”

Art. 72 – Albo Pretorio

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 – Statuto

Art. 74 – Regolamenti

Art. 75 – Ordinanze

Art. 76 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Art. 77 – Violazioni di norme comunali – Sanzioni

Art. 78 – Entrata in vigore